

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 109

Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53". (386)

PUBBLICA ISTRUZIONE

Luglio 2004

INDICE

Articolo 1 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione)	pag. 1
Articolo 2 (Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione)	pag. 1
Articolo 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione)	pag. 2
Articolo 4 (Organi).....	pag. 4
Articolo 5 (Il Presidente).....	pag. 5
Articolo 6 (Il comitato direttivo)	pag. 5
Articolo 7 (Collegio dei revisori dei conti)	pag. 6
Articolo 8 (Direttore Generale)	pag. 7
Articolo 9 (Regolamenti e principi di organizzazione).....	pag. 7
Articolo 10 (Personale)	pag. 8
Articoli 11-12 (Personale comandato ed incarichi ad esperti)	pag. 10
Articolo 13 (Patrimonio e risorse finanziarie)	pag. 11
Articolo 14 (Norma finanziaria).....	pag. 11
Articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali).....	pag. 12

Articolo 1

*(Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione e di formazione)*

La norma istituisce il servizio nazionale di valutazione, con competenze in materia di monitoraggio e valutazione della istruzione scolastica e della formazione professionale. In particolare, tale ultima competenza viene riconosciuta negli ambiti concernenti i livelli essenziali di prestazione come indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

L'articolo presenta contenuto ordinamentale e nulla è riportato in RT.

Articolo 2

(Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione)

La norma dispone il riordino dell'istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione disciplinato dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, aggiungendo, alle competenze già previste, nuovi compiti in materia di formazione e ricerca, oltre a definire i caratteri essenziali circa la natura giuridica ed amministrativa dell'organo; essa stabilisce, inoltre, le procedure per la formulazione degli indirizzi programmatici e le linee guida dell'attività amministrativa.

In proposito, la norma definisce le attribuzioni dell'amministrazione vigilante ed i relativi strumenti d'indirizzo, da adottarsi di concerto con il

Ministero del lavoro e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281.

La relazione tecnica non esamina la norma.

Nessuna osservazione al riguardo, salvo rinviare, in ordine ai compiti dell'istituto, al commento del successivo articolo 3.

Articolo 3

*(Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione e formazione)*

La norma individua le attribuzioni dell'Istituto in materia di valutazione scolastica e della formazione professionale, aggiungendo ai tradizionali compiti previsti dalla legislazione vigente quelli concernenti la ricerca (comma 1, lett. *c*) e la formazione del personale docente e dirigente della scuola, relativamente ai processi di valutazione delle istituzioni scolastiche (comma 1, lett. *g*).

La RT provvede alla quantificazione delle singole attività, laddove, per quelle di cui al comma 1, lett. *a*), provvede alla stima degli oneri connessi alle attività di verifica ipotizzando i seguenti oneri di dettaglio:

Tab. 1

Progettazione questionari	700.000
Servizi connessi a stampa e spedizione	2.100.000
Seminari di formazione	600.000
Materiale informatico e tecnologico	1.700.000
Totale euro	5.100.000

Dall'analisi della quantificazione operata in RT sembra che la definizione degli oneri derivanti dalla attività di verifica a distanza dei livelli di apprendimento e della qualità formativa degli istituti di istruzione e formazione professionale sia riconducibile al solo invio e riscontro di questionari. Per contro, la norma rinvia a “verifiche periodiche e sistematiche”, non escludendosi l'effettuazione di altre attività (es. di ricognizioni), dei cui oneri non è però fatto alcun cenno in RT.

In relazione al comma 1, lettera *b*), la norma individua le attribuzioni dell'Istituto in quelle concernenti la competenza a definire il contenuto delle prove a carattere nazionale dei diversi cicli di istruzione e a gestire le prove stesse.

La RT stima per dette occorrenze un fabbisogno annuo pari a 400.000 euro, senza alcuna specificazione circa i determinanti della quantificazione, sia in ordine a materiali fattori di computo che al tipo di attività che occorrerà affrontare.

Inoltre, con riferimento alle lettere *c*), *d*), *e*) *f*) e *g*) - concernenti, rispettivamente, le nuove funzioni di ricerca, valutazione delle iniziative di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica, partecipazione a progetti di ricerca europei in campo valutativo, assistenza e supporto tecnico alle Regioni ed agli Enti territoriali al fine di realizzare iniziative di valutazione ed autovalutazione del sistema formativo scolastico, attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola in relazione ai compiti d'istituto - la RT espone una quantificazione distinta solo per gli oneri lettera *e*) (quantificati in via ipotetica in un valore annuo di 700.000 euro) e *g*) , la cui quantificazione è però rinviata alla definizione degli oneri

di cui alle precedente lettera *a*), comprensivi, come accennato, di 600.000 euro destinati a seminari di formazione.

Al riguardo, occorre chiarire se dette attività costituiscano effettivamente, come indicato in RT, attività aggiuntive rispetto ai compiti già riconosciuti all'istituto, considerato che il rinvio alla quantificazione degli oneri per seminari di cui alla lettera *a*) farebbe ritenere che esse rientrino nelle competenze generali attualmente riconosciute.

Nulla viene riferito invece per quanto riguarda le lettere *c*) e *d*), se non che la dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla relazione destinerebbe (all'articolo 10) una specifica quota di personale.

Sarebbero inoltre opportuni chiarimenti circa gli eventuali oneri connessi ai commi 2 e 4 del medesimo articolo con riferimento, in particolare, alle richiamate forme di pubblicità e conoscenza, per cui potrebbero risultare necessari adeguamenti agli stanziamenti a legislazione vigente, ma anche in riferimento agli oneri concernenti la pubblicazione e diffusione annuale di un rapporto sull'attività svolta da parte dell'Istituto, salvo che tali oneri si intendano compresi negli oneri di funzionamento di cui all'articolo 15.

Articolo 4

(Organi)

La norma individua gli organi dell'Istituto nel Presidente e nel Comitato direttivo, affiancati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nulla è riferito in RT e non vi è nulla da rilevare per i profili di competenza.

Articolo 5

(Il Presidente)

L'articolo definisce i criteri di selezione e le modalità di nomina del Presidente, stabilendo che la durata dell'incarico sia confermata in un triennio; in aggiunta, si provvede alla individuazione delle specifiche attribuzioni della figura nella vita dell'Istituto.

La RT non si occupa del presente articolo.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, non vi è nulla da osservare.

Articolo 6

(Il comitato direttivo)

L'articolo definisce la composizione dell'organo, costituito nel presidente, quale membro di diritto, e da cinque unità, di cui sono definite le modalità di selezione e nomina, con un mandato la cui durata è fissata in tre anni. In proposito, la norma dispone una dettagliata elencazione delle attribuzioni e dei compiti ad esso deferiti.

La RT non si occupa dell'articolo.

Al riguardo, occorre rilevare, per i profili di competenza, che l'attuale ordinamento dell'istituto prevede la presenza di un consiglio di amministrazione a fianco del Presidente, composto da soli quattro elementi, cui si affiancano organi di controllo e di consulenza scientifica (articolo 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258).

Pertanto, almeno in riferimento all'articolazione numerica del rinnovato organo volitivo, la norma appare suscettibile di produrre in sé maggiori oneri di spesa, quantomeno nella misura corrispondente all'incremento di un'unità del comitato direttivo rispetto al vigente consiglio di amministrazione. Per un esame della questione si rinvia comunque alla verifica della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 15, comma 6.

Articolo 7

(Collegio dei revisori dei conti)

L'articolo si sofferma sulla istituzione del collegio dei revisori dei conti, in un numero corrispondente a tre membri effettivi e tre supplenti e nella fissazione della durata in carica per un quadriennio. La RT non esamina la norma. L'ordinamento vigente già prevede l'esistenza dell'organo di revisione e pertanto non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 8

(Direttore Generale)

L'articolo si sofferma sulla figura del direttore generale, qualificandone i requisiti per la nomina nonché i rapporti con il comitato direttivo e le attribuzioni per quanto concerne la gestione dell'istituto e del relativo personale.

La RT ignora la disposizione.

Nulla da rilevare, atteso che l'articolo presenta portata meramente ordinamentale rispetto ai profili di quantificazione, che vengono invece affrontati nel commento all'articolo 10, in materia di personale.

Articolo 9

(Regolamenti e principi di organizzazione)

L'articolo definisce i principi della autonomia normativa e contabile dell'istituto in seguito al riordino, ivi inclusi i profili concernenti la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale e la disciplina della autonomia amministrativa e contabile.

La RT si sofferma sul solo comma 4 dell'articolo con riferimento al contingente di n. 20 ispettori del Ministero dell'istruzione che corrispondono al numero delle unità impegnate nella predisposizione e gestione degli esami di stato, competenza, quest'ultima, trasferita, con le relative risorse, all'istituto previsto dal precedente articolo 2, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame.

Pur assumendo l'invarianza d'oneri per il personale in riferimento al trattamento fondamentale, che rimane a carico del Ministero, si rileva la necessità di acquisire conferma che le quantificazioni di cui all'art. 15, relativamente alle componenti economiche accessorie e per missioni, scontino anche oneri di tal genere per detto personale.

Occorrono altresì chiarimenti in ordine agli effetti sull'organico del Ministero del passaggio delle predette unità, atteso che non viene esplicitamente chiarito se tale personale sia attualmente adibito in via esclusiva alla predisposizione e gestione degli esami di stato.

Articolo 10

(Personale)

L'articolo definisce la dotazione organica dell'Istituto, così come stabilita dalle tabella A e dagli allegati 1 e 2 alla RT.

La RT si sofferma sul punto, ripercorrendo i determinanti di computo degli oneri, per cui, considerando che il personale dell'istituto rientra nel comparto degli enti di ricerca, esso risulterebbe distribuito tra l'area amministrativa e l'area applicata alla ricerca. (Tabella A).

In dettaglio, l'organico dell'istituto sarebbe pertanto costituito da n. 2 posizioni dirigenziali, da n. 24 unità di personale tecnico e specialistico di ricerca e da 22 unità addette ai servizi amministrativi ed informatica, secondo la seguente quantificazione, come operata negli allegati:

Tab. 2

Ruoli Amministrativi /tecnic					
Qualifica	Unità	Retr.un.	Tot.annuo		
Dirigenti	2	58.973	117.946		
IV amm.tec.	3	26.819	80.457		
V amm.tec.	9	22.806	205.254		
VI amm.tec.	2	20.812	41.624		
VII amm.tec.	8	19.044	152.352	Contributi	TOTALE
	24	Totali	597.633	229.372	827.005

Tab. 3

Ruolo Ricercatori					
Qualifica	Livello	Unità	Retr.un.	Tot.annuo	
Media	I	4	58.973	235.892	
Media	II	10	44.911	449.110	
Media	III	10	34.609	346.090	Contributi
		24	Totali	1.031.092	395.733
					1.426.825

TOTALE GENERALE	Euro	2.253.830
------------------------	-------------	------------------

Per il contingente di personale in dotazione all'istituto l'onere complessivo stimato è pari a 2.254.000 euro annui, a cui è da aggiungersi il compenso al direttore generale pari a 126.000 euro.

Si segnala, per detta quantificazione, che la certificazione dei parametri essenziali, concernenti le qualifiche funzionali e le relative posizioni economiche dei dipendenti ed in relazione al settore di appartenenza (amministrativo e/o tecnico di ricerca), prefigura un onere

complessivo che è condizionato, nella sua effettiva realizzazione, alla successiva adozione di una pianta organica dei profili professionali, per tipologia ed unità corrispondenti.

Sul punto, tenuto conto che la norma indicata al secondo periodo dell'articolo rinvia la definizione dei profili professionali e delle unità ad un successivo regolamento, attuativo della norma di cui all'articolo 9, comma 1, lett. *a*), sarebbe opportuno recepire sul piano normativo che i detti parametri di quantificazione costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento, nel senso che l'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dovrà trovare puntuale riferimento nelle determinanti di cui alle Tabelle 1 e 2 della RT.

Articoli 11-12

(Personale comandato ed incarichi ad esperti)

Le due norme dispongono la facoltà per l'Istituto di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale esterno entro un numero massimo pari a 10 unità, in posizione di comando e proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nonché la possibilità di affidamento di incarichi ad esperti.

La RT quantifica gli oneri complessivi in 400.000 euro annui, non specificando alcun elemento di dettaglio né sui determinanti a valore del computo, né circa le unità ipoteticamente prese in considerazione.

Sarebbe pertanto opportuna una integrazione.

Inoltre, ritenuto il carattere autorizzatorio delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 (sia pure entro limiti quantitativi e di spesa ben definiti), sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai criteri adottati nella quantificazione, in particolare per quanto concerne la possibilità di fare ricorso a posizioni in comando. Ciò vale anche per il valore del limite massimo per l'affidamento di incarichi ad esperti, di cui al successivo articolo 12.

Articolo 13

(Patrimonio e risorse finanziarie)

L'articolo si sofferma sulla disciplina finanziaria e del patrimonio.

La RT non esamina la norma. Nulla osta al riguardo.

Articolo 14

(Norma finanziaria)

L'articolo quantifica gli oneri complessivi del provvedimento in 7.306.000 per l'anno 2004 ed in 10.360.000 di euro a decorrere dal 2005, individuandone la relativa copertura nell'utilizzo di quota parte dell'apposita autorizzazione di spesa, indicata all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Al riguardo, si osserva che tale ultima norma destina 90 milioni di euro complessivi, a decorrere dal 2004, agli interventi relativi all'attuazione

del quadro programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 in riferimento a diversi interventi da attuarsi nel settore scolastico, tra cui anche quello inerente l'istituzione de Servizio nazionale di valutazione.

Sebbene per detta copertura risulti fornita in RT l'assicurazione della compatibilità con gli altri interventi di spesa, sembrano opportuni chiarimenti in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse, tenuto conto delle altre finalizzazioni stabilite dalla norma di cui al predetto articolo 1, comma 3 (piano programmatico) della legge delega e, conseguentemente, degli altri eventuali oneri permanenti che dovessero rivalersi sulla medesima copertura finanziaria.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo contiene le disposizioni di chiusura del regolamento.

In particolare, la RT provvede alla quantificazione del compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Istituto, individuando una spesa complessiva pari a 190.000 euro, comprensive dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute, a fronte di un onere attuale pari a 75.000 euro.

Vengono inoltre quantificate le dotazioni finanziarie corrispondenti all'acquisto di beni di investimento, di materiali di consumo, per missioni e buoni pasto e per oneri diversi, secondo i seguenti termini:

Tab. 4

Acquisto beni consumo	600.000
Investimenti	200.000
Missioni, buoni pasto	360.000
Oneri diversi	30.000
Totale euro	1.190.000

Tenuto conto anche degli oneri stimati per il funzionamento degli organi dell'Istituto, le spese di funzionamento complessive definite dall'articolo risultano pertanto quantificate in 1.380.000 euro annui.

La RT conclude affermando che, decorrendo dal 2005 gli oneri corrispondenti all'articolo 3, comma 1, lett. *b)* nonché quelli relativi agli articoli 10, 11 e 12, gli oneri complessivi del provvedimento per il 2004 ne risultano conseguentemente diminuiti rispetto all'onere previsto a regime, secondo la seguente tabella:

Tab. 5

	2004	2005	2006
Oneri euro	7.306.000	10.360.000	10.360.000

Al riguardo, si osserva come la quantificazione dell'onere corrispondente alla dotazione di beni d'investimento sia compresa nel novero degli oneri a regime, il che merita una riflessione, in quanto per natura la spesa di investimenti è flessibile e variabile nel tempo.